

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Per una protezione degli animali al passo con i tempi
(Sì alla protezione degli animali!)»**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» presentata il 23 luglio 2003²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2004³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del 23 luglio 2003 è valida e sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 Protezione degli animali

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.

² La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:

- a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;
- b. agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;
- c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;

¹ RS 101

² FF 2003 5166

³ FF 2004 2885

- d. l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita solamente da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;
 - e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti vanno sostituiti con metodi alternativi;
 - f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;
 - g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;
 - h. gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;
 - i. l'importazione in Svizzera di animali e di prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.
- ³ La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:
- a. i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;
 - b. nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.